



Prot. N. 89251/ 2012

Determinazione n. 3047 del 20/12/2012

OGGETTO: COMUNE DI TAVULLIA - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - PER VARIANTE PARZIALE N.2 AL VIGENTE PRG DA ZONA AD USO AGRICOLO "E" AD USO RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO "B1" IN VIA CADUTI DELLA LIBERTÀ, LOCALITÀ CAPOLUOGO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1 - URBANISTICA,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. - AREE
PROTETTE
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Determinazione n. 3047 del 20/12/2012

Vista la domanda presentata dal Comune di Tavullia in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 43113 del 20/06/2012, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente la variante parziale n.2 al vigente PRG da zona ad uso agricolo "E" ad uso residenziale di completamento "B1" in via Caduti della Libertà, località Capoluogo;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio*;
2. A.S.U.R. - Zona territoriale di Pesaro.

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 43113/12 del 20/12/2012, a firma del Responsabile del Procedimento Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

“1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la VAS si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

Determinazione n. 3047 del 20/12/2012

a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;*

b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.*

Il comma 3 del richiamato art. 6 stabilisce inoltre che per i suddetti piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Il comma 3-bis dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che i piani e i programmi diversi da quelli suddetti che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

La variante in esame, che attiene al settore della pianificazione territoriale e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti edilizi, è stata classificata correttamente dal Comune di Tavullia fra i casi rientranti nelle disposizioni del suddetto comma 3-bis, ovvero fra quelli che da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto non contiene né opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale né è soggetta a Valutazione d'Incidenza, ai sensi delle normative vigenti.

1.2 Competenze:

In base alla L.R. 6/07, art. 19, l'autorità competente per la VAS della variante in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette.*

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Tavullia in qualità di autorità procedente, con nota prot. 4614 del 14/06/2012, recante timbro di posta in arrivo del 18/06/2012, acquisita agli atti con prot. 43113 del 20/06/2012, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. riguardante la variante parziale “n.2” al vigente PRG per la trasformazione di un lotto da zona ad uso agricolo "E" ad uso residenziale di completamento "B1".

La documentazione trasmessa con l'istanza è la seguente:

Determinazione n. 3047 del 20/12/2012

- 1) Rapporto Preliminare - redatto dal Dott. Geol. Roberto Romagna;
- 2) Scheda di sintesi.

Con la suddetta istanza, inoltre, l'autorità procedente ha proposto l'elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Questa Amministrazione Provinciale a seguito della richiesta in oggetto, con nota prot. n. 43733 del 21/06/2012 ha comunicato l'avvio del procedimento e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio*;
2. A.S.U.R. n. 1 - Pesaro.

In data 21/06/2012, con nota prot. 43748, questa Amministrazione ha trasmesso agli SCA sopra elencati il rapporto preliminare e la documentazione allegata allo stesso, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

I pareri degli SCA, acquisiti ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., vengono riportati qui di seguito:

1. **Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio***, con nota prot. 88895 del 19/12/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ... si rappresenta quanto segue.

Premesso

- *che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;*
- *che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.*

Valutato il contenuto del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas, redatto dal Dott.Geol. Roberto Romagna, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Preso atto che:

Determinazione n. 3047 del 20/12/2012

- La variante in esame prevede la modifica di destinazione urbanistica di una zona agricola "E" di circa complessivi 1807 m², parte in zona residenziale di completamento "B1" (circa 700 m²) e parte a verde privato.
- Nella nota del 26.10.2012, acquisita agli atti il 31/10/2012 con prot.n. 75246, il Comune di Tavullia attesta che la suddetta zona a verde di circa 1.107 m² è stata inserita allo scopo di salvaguardare il corso d'acqua a valle del lotto edificabile e che la stessa non produrrà alcun indice edilizio, in quanto preposta alla sola piantumazione di essenze finalizzate ad evitare qualsiasi tipo di futura edificazione.

Ai fini delle successive fasi di progettazione della variante, che andrà sottoposta a valutazione ai fini del rilascio del parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio (art.89 del D.P.R.380/01) e con riguardo alle disposizioni della L.R. 22/2011 per quanto attiene agli aspetti idrologici/idraulici, si evidenzia quanto di seguito rappresentato.

- La zona in esame nella carta delle pericolosità geologiche e geomorfologiche del PRG risulta all'interno di un'area instabile, mentre per quanto attiene agli scenari di pericolosità sismica è classificata come area di "tipo I": area in frana, area con indizi di instabilità, aree potenzialmente instabili.....".
- Nel Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca risulta che:
 - a) la zona residenziale di completamento "B1" interessata da un'area a rischio elevato e pericolosità elevata, per possibile evoluzione del dissesto normata dall'art.16 delle Norme di Piano del PAI. L'attuale perimetrazione e classificazione del citato art.16 deriva dall'esito della procedura di ripermetrazione, condotta ai sensi dell'art.17 "Aree in dissesto da assoggettare a verifica" delle N.P. del PAI, in base all'approfondimento del quadro conoscitivo;
 - b) la zona a "verde privato" ricade totalmente all'interno di un'area a rischio molto elevato e pericolosità molto elevata per dissesti dovuti a fenomeni in atto, normata dall'art.14 delle Norme di Piano del PAI.

Punto a)

Per quanto riguarda il punto a) occorre anzitutto sottolineare che l'inserimento della zona residenziale "B1" all'interno dell'area in dissesto è ammissibile in linea teorica dall'art.16, comma 3, lett.c) delle NP del PAI, solo a condizione che l'intervento, per esplicita dichiarazione del Comune, ricada all'interno di centri abitati o parti di essi, ovvero all'interno del tessuto urbano già dotato di opere di urbanizzazione.

L'effettiva possibilità di realizzare l'intervento è comunque subordinata all'esito di specifiche analisi geologiche e, se necessario, dall'attuazione di interventi di bonifica/consolidamento che comportino la mitigazione della pericolosità fino a rendere compatibile la trasformazione urbanistica prevista.

Per quanto sopra è significativo rilevare che sul posto è presente un gradino morfologico immediatamente a valle dell'area d'interesse e sono visibili trazioni e ondulazioni della superficie topografica, riferibili anche alla forte erosione operata dal corso d'acqua lungo il limite Ovest, che versa in cattivo stato di manutenzione.

Determinazione n. 3047 del 20/12/2012

Precisato quanto sopra ai fini della valutazione di compatibilità della trasformazione urbanistica proposta, di cui all'art. 89 D.P.R. 380/01, in relazione al delicato contesto geomorfologico presente, si ritiene necessario condurre sulla zona d'interesse e su un significativo intorno (con particolare riguardo al settore inferiore le versante), puntuali analisi ed indagini come di seguito elencate:

- 1. Relazione geologica e studio geotecnico, che rispettivamente espongano e commentino i metodi ed i risultati delle indagini di caratterizzazione e modellazione geologica e geotecnica del sito, supportati da specifiche indagini geognostiche, con prove in sito ed in laboratorio. Sarà inoltre necessario definire gli scenari di pericolosità sismica locale mediante specifiche analisi, come prescritto dal D.M. 14/01/2008, attraverso un significativo numero di prove geofisiche e geotecniche, sia in sito che in laboratorio, rivolte alla definizione del comportamento dei terreni sotto sollecitazione dinamica (Vs30).*
- 2. Verifiche di stabilità sui profili più significativi, estesi nella porzione inferiore del versante, caratterizzata da forme d'instabilità secondo le NTC 2008, nella condizione statica, sismica e post-sismica.*
- 3. Inquadramento geologico-geomorfologico, con descrizione dei processi in atto su un intorno significativo.*
- 4. Rilevamento geomorfologico di dettaglio esteso anche a valle dell'area di previsione, comprendente la classificazione tipologica e la definizione dello stato di attività dei dissesti e/o forme d'instabilità riconosciute, con analisi delle possibili evoluzioni di tali fenomeni e del potenziale coinvolgimento della zona in esame.*
- 5. Ricostruzione dell'evoluzione geomorfologica del versante tramite analisi fotogeologica multitemporale, ricerca di archivio e bibliografia e restituzione cartografica degli esiti della foto-interpretazione multitemporale.*
- 6. Carta geomorfologia di sintesi, propedeutica altresì per la puntuale definizione nell'intervento urbanistico e di eventuali franchi di rispetto dalle forme geomorfologiche riscontrate.*
- 7. Studio idrologico-idrogeologico comprensivo di misurazioni dei livelli freaticometrici in sito, sulla base del quale si dovrà valutare con attenzione l'eventualità di dover ricorrere alla esecuzione di drenaggi delle acque superficiali e profonde, al fine di garantire un'adeguata condizione di stabilità del versante.*
- 8. Descrizione e localizzazione degli eventuali interventi/opere volti alla mitigazione della pericolosità, al fine di rendere compatibile la trasformazione urbanistica in esame con le condizioni geomorfologiche presenti.*
- 9. Considerazioni in ordine alla opportunità di installare nella zona posta a valle dell'area d'interesse un sistema di monitoraggio mediante strumentazione inclinometrica, al fine di controllare eventuali spostamenti orizzontali in profondità nei terreni all'interno delle zone classificate come instabili.*

Nella fase successiva si dovrà inoltre prevedere la riqualificazione e sistemazione del corso d'acqua demaniale individuato come recettore delle acque bianche dell'area in oggetto, come previsto nel rapporto preliminare, garantendone la costante e periodica pulizia.

Determinazione n. 3047 del 20/12/2012

Si ricorda che tutti gli interventi da eseguirsi su corsi d'acqua demaniali, compresi gli scarichi, sono soggetti a preventiva autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904.

Punto b)

Relativamente al punto b) si ritiene che in linea generale la destinazione a verde privato di ambiti in dissesto (art.14 NP PAI) non sia compatibile con le finalità del piano stralcio, sulla base delle modalità di gestione e prescrizioni definite all'art.14 comma 2 e 3 delle NP del PAI, che rappresentano misure di tutela vincolanti ed elemento di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Esiste tuttavia la possibilità di riconoscere la trasformazione urbanistica, priva di potenzialità edificatoria, su parte della zona proposta solo a condizione che si dimostri l'esigenza di realizzare all'interno di tale ambito interventi volti alla mitigazione della pericolosità, per preservare e proteggere il nuovo lotto edificabile contermini da potenziali coinvolgimenti per evoluzioni del fenomeno gravitativo.

Nell'ipotesi di cui sopra andrà comunque ridotta l'estensione della zona a verde proposta, arretrando il confine sul lato lungo fosso demaniale fino ad attestarlo ad almeno 10 m sia dal ciglio di sponda del corpo idrico che dalla proprietà demaniale, al fine di salvaguardare le fasce di pertinenza fluviale.

Lo specifico progetto di bonifica/consolidamento andrà prodotto ai fini della valutazione della compatibilità geomorfologica della variante, nel parere ai sensi dell'art.89 del DPR 380/01.

In ordine a quanto fissato dalle Norme di Piano del PAI in merito alle modalità di gestione di tali ambiti, andranno inoltre attuati sulla zona interventi di regimazione delle acque superficiali e profonde, sistemazione a verde con associazioni vegetali autoctone e, nel caso si rendessero necessari in base delle future indagini, interventi strutturali finalizzati alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto, preferibilmente con i criteri dell'ingegneria naturalistica.

ASPETTI IDROLOGICI-IDRAULICI (L.R. 22/2011)

In linea generale, ai fini della predisposizione delle successive fasi di progettazione, con l'obiettivo di proteggere il territorio dal rischio idrogeologico-idraulico, si richiama l'art. 10 della L.R. 22/11 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico" che prevede per gli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti, da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, la redazione di una "Verifica di compatibilità idraulica", redatta da un tecnico abilitato.

Tale verifica è tesa a valutare l'ammissibilità della singola previsione urbanistica, considerando le interferenze con le pericolosità idrauliche presenti o potenziali e la necessità di prevedere eventuali interventi per la mitigazione del rischio, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che la trasformazione d'uso del suolo può determinare.

La norma contempla altresì la previsione delle misure compensative, rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione in linea con quanto già disposto dall'art.11 delle Norme di Piano del PAI Interregionale.

Determinazione n. 3047 del 20/12/2012

Quanto sopra secondo il documento contenente i criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative in corso di definizione dalla Regione Marche, ovvero in via transitoria in base al disposto del comma 3 lett. a)- b) dell'art. 13 della L.R. 22/2011.

Le opere di compensazione e le eventuali opere di mitigazione andranno progettate congiuntamente agli interventi e classificate come opere di urbanizzazione primaria.

Con riferimento a quanto sopra si fa presente che il trattamento delle acque reflue domestiche mediante sub-irrigazione, proposto nel rapporto preliminare, non si ritiene compatibile in quanto non garantisce la conservazione dell'equilibrio geomorfologico, idrogeologico ed idraulico dell'ambito territoriale interessato.

CONCLUSIONI

A conclusione dell'istruttoria svolta e con specifico riferimento ai temi ambientali di competenza è parere della scrivente P.O. che con l'accoglimento degli stralci, limitazioni e prescrizioni alla variante, esposti nel presente contributo, la stessa non comporterà impatti significativi sull'ambiente da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Si fa tuttavia presente che nell'ambito della procedura finalizzata all'espressione del parere di compatibilità sulla variante in parola, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e della L.R. 22/2011, in base agli esiti dello studio geologico-geomorfologico-geotecnico e della "verifica di compatibilità idraulica", la scrivente potrà comunque formulare ulteriori prescrizioni e limitazioni ovvero disporre lo stralcio della previsione."

2. A.S.U.R. n. 1 - Pesaro, con nota prot. 17113 del 01/08/2012, pervenuta tramite fax in data 03/08/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 55190 del 07/08/2012, ha espresso il seguente parere

"Omissis ... questo Dipartimento, per quanto di competenza, non ravvisa effetti significativi sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame; pertanto si ritiene che la proposta di variante debba essere esclusa dalla procedura di VAS a condizione che:

- *l'area in oggetto sia dotata di idonee infrastrutture primarie (rete distribuzione dell'acqua, fognature, ecc.)."*

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 - Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La proposta di variante in esame riguarda la trasformazione urbanistica di un terreno agricolo posto in adiacenza ad una zona di completamento residenziale già edificata, lungo via Caduti della Libertà, nel capoluogo di Tavullia.

L'area oggetto di variante viene classificata come i lotti adiacenti, ovvero come zona di completamento *B1 - a bassa densità edilizia*.

Determinazione n. 3047 del 20/12/2012

Le Zone di completamento a bassa densità edilizia “B1” sono disciplinate dall’art. 6.4.2 delle NTA del P.R.G. che stabilisce i seguenti parametri edilizi:

- $U_f = 0,40$ mq/mq da destinare a Su
0,20 mq/mq da destinare a Sa
- H_{max} fuori terra = 9,50 ml
- n. piani consentiti = 3
- distanza dalle strade = 6,00 ml
- distanza dai confini di proprietà e di zona = 5,00 ml
- distacchi tra gli edifici = 10,00 ml

Il nuovo lotto di completamento, avendo una superficie fondiaria pari a 700 mq, consente la realizzazione di una superficie lorda complessiva di 420 mq, per un volume di 1.344 mc e un carico insediativo di 11 abitanti insediabili.

La carta di PRG relativa alle pericolosità geologiche individua l’area di variante in parte come *area instabile* e in parte come *area potenzialmente instabile*.

Nella carta relativa alla pericolosità sismica invece tale area ricade parzialmente nelle zone di *Tipo 1: aree in frana – aree con indizi di instabilità – aree potenzialmente stabili – aree con acclività > 30% - aree a valle di invasi artificiali*.

Il lotto interferisce anche con il P.A.I., ovvero sono presenti le seguenti tipologie di dissesto: “*Aree in dissesto per fenomeni in atto (art. 14)*” e “*Aree di possibile evoluzione del dissesto e frane quiescenti (art. 16)*”.

Il PRG individua, inoltre, nella parte marginale ovest del lotto individua una zona di tutela integrale di cui all’art. 4.3 delle NTA senza, però indicare da cosa deriva.

Nel paragrafo 2 del rapporto preliminare, relativo alla descrizione della variante, si evidenzia che a poche decine di metri dall’area è presente un fosso demaniale in cattivo stato di manutenzione, che verrà riqualificato e bonificato a spese del proprietario del lotto.

Per ultimo è opportuno evidenziare che l’estratto cartografico della variante al PRG, riportato a pag. 5 del rapporto preliminare, mostra una modifica di azionamento che non è stata descritta fra i contenuti della variante stessa e riguarda la trasformazione di un’altra porzione di terreno, adiacente al nuovo lotto B1, compreso fra quest’ultimo ed il vicino fosso demaniale, che da zona agricola “E” viene trasformato in “area a verde privato”.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA’ DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Per quanto riguarda la valutazione degli effetti ambientali derivanti dall’attuazione della proposta di variante in esame, si rimanda principalmente a quanto espresso, in qualità di SCA, dalla P.O. *Assetto e tutela*

Determinazione n. 3047 del 20/12/2012

idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio del Servizio 4.2 di questa Amm.ne Provinciale, nel parere riportato al precedente paragrafo 2.

Come si può rilevare dal suddetto parere, infatti, è evidente che le principali criticità ambientali della previsione di variante riguardano gli aspetti geomorfologici, idrogeologici ed idraulici.

Vista la modesta entità della variante e considerato che nell'ambito della successiva procedura finalizzata all'espressione del parere di compatibilità, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e della L.R. 22/2011, così come evidenziato dalla suddetta P.O., dovranno essere effettuati studi approfonditi che potranno determinare ulteriori prescrizioni e limitazioni o, addirittura, lo stralcio della previsione, è possibile proporre l'esclusione della variante dalla VAS, a condizione che siano ottemperate tutte le indicazioni e prescrizioni espresse dagli SCA, nei pareri riportati al precedente paragrafo 2.

In aggiunta a quanto sopra evidenziato è opportuno rilevare che l'estratto cartografico della variante al PRG, riportato a pag. 5 del rapporto preliminare, mostra una modifica di azzonamento che non è stata descritta fra i contenuti della variante stessa e che riguarda la trasformazione di una porzione di terreno, compreso fra il nuovo lotto B1 ed il vicino fosso demaniale, che da zona agricola "E" viene trasformato in "area a verde privato". Tale aspetto, nel caso in cui venga confermato dall'Amm.ne Comunale, dovrà pertanto essere opportunamente motivato e descritto fra i contenuti della variante ai fini del rilascio del successivo parere di conformità da parte di questa A.P., ai sensi dell'art. 26 della L.R.34/92 e s.m.i..

Insieme al suddetto aspetto dovrà essere chiarito da cosa deriva la tutela integrale presente nella parte marginale ovest del lotto.

Per ultimo si segnala che dal sopralluogo effettuato sul posto è stato possibile riscontrare l'esistenza, poco più a valle del lotto in esame, di un percorso pedonale che costeggia una serie di parcheggi in linea.

Se pur tale intervento non sia attinente alla variante in esame non è possibile fare a meno di segnalare lo stato di incuria presente ai lati del percorso stesso, nonché le sua limitata larghezza, sicuramente al di sotto dei minimi dimensionali.

Si invita l'Amministrazione Comunale a verificare la possibilità di mettere a carico delle varianti limitrofe (n. 2 e n.3) l'adeguamento del suddetto percorso come opere extra standard.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. a condizione che siano ottemperate tutte le indicazioni e prescrizioni formulate nel precedente paragrafo 4.**

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità."

Determinazione n. 3047 del 20/12/2012

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

- I) **Di escludere**, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante parziale n.2 al P.R.G. vigente del Comune di TAVULLIA indicata in oggetto, inerente il cambio di destinazione urbanistica da zona ad uso agricolo "E" ad uso residenziale di completamento "B1" in via Caduti della Libertà, località Capoluogo, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, **a condizione che siano ottemperate le prescrizioni formulate nel paragrafo 4) del parere rif. prot. 43113/12 del 20/12/2012 sopra riportato.**
- II) Di stabilire le indicazioni seguenti:
- Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di TAVULLIA, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio;*
 2. A.S.U.R. - Zona territoriale di Pesaro.
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.

Determinazione n. 3047 del 20/12/2012

- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

MDF/mag
1421VAS\I2vas\I2TC10204.doc

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,
